

AREA 3 - Pianificazione Territoriale E Opere Pubbliche – Centrale Unica Di Committenza

AREA 3 \ PIANIFICAZIONE TERRITORIO - URBANISTICA - PISTE CICLO-PEDONALI

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1363 DEL 17-12-2024

Proposta di determina Nr. 1188 del 17-12-2024

OGGETTO: Parere per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico in località Selvapiana del Comune di Mosciano Sant'Angelo e relative opere di connessione. Ditta: REBEE S.r.l.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Provincia di Teramo:

- con deliberazione n. 143 del 18/12/1998, il Consiglio Provinciale ha adottato e con successiva deliberazione n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014, il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";
- con deliberazione n. 57 del 15/12/2022, il Consiglio Provinciale ha adottato e con successiva deliberazione n. 55 del 28/11/2024 ha approvato la Rete Ecologica Provinciale;

VISTO il Decreto del Presidente nr. 3 del 28/03/2024 avente ad oggetto: "Modificazioni dell'incarico di funzioni dirigenziali già conferito all'Ing. Francesco Ranieri con precedente decreto presidenziale n. 36 del 4 dicembre 2023. Attribuzione delle funzioni dirigenziali afferenti l'Area 3 denominata "Pianificazione Territoriale e Opere Pubbliche Centrale Unica di Committenza" in attuazione della riorganizzazione dell'Ente stabilita con deliberazione del Presidente n. 55 del 22 marzo 2024 e contestuale cessazione funzioni afferenti incarico precedente. Conferma datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008";

VISTA la Determina Dirigenziale n. 382 del 28.03.2024 con cui è stato attribuito l'incarico di EQ per il Settore denominato "Pianificazione del Territorio Urbanistica Piste ciclopedonali Politiche comunitarie";

VISTA la nota prot. n. 459094 del 27/11/2024, acquisita al protocollo provinciale in data 27/11/2024 al n. 37424, inviata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio Valutazioni Ambientali, con allegato lo Studio preliminare ambientale di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e la documentazione tecnica ed amministrativa relativi alla realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico in località Selvapiana del Comune di Mosciano Sant'Angelo depositato dalla Ditta Rebee;

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale nel quale si individua, tra le Autorità con Competenza Ambientale interessate alla procedura, la Provincia di Teramo;

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1363 DEL 17-12-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 1188 DEL 17-12-2024

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella documentazione presentata, alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 58/2023, art. 34:

- a) definisce gli indirizzi strategici di assetto e cura del territorio e dell'ambiente, in coerenza con gli obiettivi strategici regionali stabiliti dal PTR;
- b) può stabilire i criteri e le modalità per l'assegnazione ai Comuni di quote differenziate di capacità edificatoria, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 13, tenendo conto della sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti.

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 35 sempre della L.R. 58/2023 secondo cui il P.T.C.P. contiene:

- a) le principali connotazioni del territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, agro-silvo-pastorali, antropiche e storico-archeologiche;
- b) il quadro conoscitivo del proprio territorio, su supporto scalabile, come risultante dalle trasformazioni avvenute e dei programmi in atto, alla luce dei rischi naturali sismico, idrogeologico e di erosione delle coste presenti sul territorio;
- c) le disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali sul territorio;
- d) i criteri e le modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei Comuni e per incentivare l'azione congiunta fra i medesimi;
- e) l'individuazione delle zone nelle quali è opportuno proporre l'istituzione di aree naturali protette;
- f) l'individuazione, sulla scorta degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
- g) la definizione, in coerenza con la programmazione regionale, della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse sovra comunale ed indicazione delle caratteristiche generali nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse;
- h) i principi per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile, adottando soluzioni multimodali, di mobilità individuale, condivisa e pubblica, favorendo la realizzazione di reti per la mobilità dolce anche extraurbana;
- i) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali, artigianali e commerciali.

PRESO ATTO che l'impianto agrivoltaico avrà una potenza totale di 24.978,24 kWp, costituito da n. 39.648 moduli fotovoltaici in complessive n. 1.652 strutture del tipo mono-assiale da 24 moduli ciascuna. Saranno previsti inoltre 8 Battery Box, divisi in 2 blocchi da 4 unità. La superficie catastale a disposizione è pari a circa 459.428,62 mq., coincidente con il perimetro esterno della fascia verde di schermatura visiva esterna alla recinzione di impianto. La superficie captante dei moduli in totale sarà, invece, pari a circa 110.828,45 mq. (superficie data dalla somma dell'area dei moduli in condizione di massimo ingombro). Nel progetto presentato, la convivenza duale dell'attività agro-colturale con quella produttiva energetica risulterà del tutto compatibile con la vocazione agricola della zona prevista da PRG. Le strutture a tracker hanno capacità di rotazione mono-assiale pari a 55°, consentendo una variazione ciclica della superficie proiettata a terra dai moduli che, unitamente ad un'altezza minima dei moduli di circa 2,11 m. da terra in condizione di massima inclinazione verticale, consente una lavorazione agricola al di sotto dei moduli agevole nonché una crescita dei prodotti pensata ad hoc per trarre beneficio dalla presenza di sole parziale o intermittente. Tale aspetto, unico della sola tipologia avanzata di agrivoltaico, permette di disporre della quasi piena totalità di superficie coltivabile, mirando ad una resa agraria per ettaro pari o maggiore a quella registrata prima della realizzazione delle opere di impianto. Il tracciato di elettrodotto interrato si inserisce su viabilità pubblica esistente, estendendosi dalla cabina di smistamento all'interno dell'area di impianto disponibile fino alla sottostazione, da localizzarsi quest'ultima su area privata disponibile in adiacenza della cabina primaria di prossima realizzazione. L'area di impianto (compresa la fascia verde

perimetrale di schermatura visiva esterna alla recinzione di impianto) interessa il Foglio 51 particelle 239 e il Foglio 52 particelle 154, 145, 149, 146, 152, 155.

TENUTO CONTO che, in sede di “Studio preliminare ambientale”, viene effettuata un’analisi progettuale per il confronto tra il sistema fisso e quello ad inseguimento, da cui è emerso che la migliore soluzione impiantistica, per il sito prescelto, è quella monoassiale ad inseguitore di rollio. La scelta è stata fatta in quanto a valle di una valutazione comparativa, dove si è tenuto conto che l’utilizzo di pannelli corredati da un impianto ad inseguimento monoassiale permette di ottenere un aumento di efficienza, ottenendo quindi una maggior producibilità a parità di potenza, al fine di ridurre l’impatto dell’intervento ed anche conservare, per il terreno occupato, la massima percentuale di permeabilità. La presenza dei moduli garantisce un aumento dell’umidità relativa dell’aria nelle zone sottostanti, favorendo la crescita delle piante, ma anche un maggior raffrescamento dei moduli; la presenza dei moduli, inoltre, riduce la ventosità dei suoli.

CONSIDERATO che l’area d’impianto, così come quota parte dell’elettrodotto interrato ricadente su proprietà privata (il restante tratto di elettrodotto interessa strada pubblica asfaltata) e la sottostazione di utenza AT/MT, ricadono in Sottozona “E4” – Agricola di rilevante interesse economico; ai sensi dell’Art. 45 “Zona E: Territorio Rurale e zone agricole” delle NTA del PRG: *“Il PRG identifica le zone omogenee E destinate all’esercizio dell’attività agricola intesa non soltanto come funzione produttiva ma come salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturale. Nella cartografia sono delimitate le seguenti zone agricole:*

- Sottozona E1: agricola di tutela e valorizzazione ambientale
 - o E1.a) - agricola di interesse bioecologico;
 - o E1.b) - agricola a rischio geologico e idrogeologico;
- Sottozona E2: agricola di interesse paesaggistico-ambientale;
- Sottozona E3: agricola periurbana di contatto con il territorio urbanizzato;
- Sottozona E4: agricola di rilevante interesse economico;
- Sottozona E5: agricola normale;
- Sottozona E6: agricola di supporto e concentrazione.”

La Sottozona E4 “Agricola di rilevante interesse economico” all’Art. 51 delle NTA prevede:

“Sono le aree nelle quali la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, gli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale anche ai fini della tutela ambientale. Comprende le aree classificate irrigue e irrigabili e quelle aree sui quali siano in atto produzioni ad alta intensità, perimetrati dal PTCP, nonché le altre indicate nell’art.68 comma 2 e 3 della L.R. 18/83. Obiettivo prioritario è la valorizzazione, il recupero, la tutela e l’efficienza delle unità produttive.”

CONSIDERATO che lo Studio preliminare conduce una analisi sulle componenti, sui fattori e sui processi che costituiscono i sistemi ambientali di riferimento quali:

- clima e microclima: l’impianto agrivoltaico consente la produzione di energia pulita, azzerando qualunque tipo di inquinamento atmosferico. Tutto ciò si traduce in un impatto sicuramente positivo sulla componente atmosfera poiché la fonte solare a confronto con le tradizionali fonti di produzione energetica (es. combustibili fossili), consente di produrre energia elettrica senza l’emissione di alcun gas ad effetto serra.
- ambiente idrico: la fase di cantiere e la fase di gestione dell’impianto fotovoltaico determineranno un impatto trascurabile sulla componente.
- suolo e sottosuolo: la fase di cantiere e la fase di gestione dell’impianto fotovoltaico non determineranno un impatto sulla componente.
- biodiversità: si ritiene che anche gli impatti negativi che si potrebbero avere durante la fase di esercizio (e non in fase di cantiere) sulla componente biodiversità risultano non significativi.

- impatto visivo: rilevata l'assenza di vincoli paesaggistici nell'area e di punti panoramici o paesaggi naturalistici di pregio al limitare, si ritiene che l'impatto visivo del progetto sarà comunque non significativo pregiudicare lo stato visivo dei luoghi.
- produzione e gestione rifiuti: si ritiene di poter escludere l'impatto legato alla produzione di rifiuti determinato dall'esercizio dell'impianto fotovoltaico. Per quanto riguarda, invece, il fine vita dell'impianto, lo Studio afferma che lo sviluppo di uno specifico Piano di Gestione dei Rifiuti farà sì che gli impatti generati dall'impianto fotovoltaico risultino essere di media (in fase di cantiere e dismissione) o nulla entità (in fase di esercizio).
- effetto cumulo: lo Studio afferma che la recente giurisprudenza in materia ha, innanzitutto, stabilito che non sono paragonabili impianti fotovoltaici tradizionali con quelli agrivoltaici ed inoltre, che ai fini dell'applicabilità del criterio del cumulo con altri progetti, non rilevano gli impianti già esistenti al momento della presentazione del progetto, ma unicamente gli altri progetti interessanti l'area e non ancora materialmente realizzati. Per quanto detto, secondo lo Studio preliminare, esiste solo un impianto da considerare ai fini dell'effetto cumulo individuato proprio nell'impianto da realizzare della stessa Ditta Rebee.

RILEVATO che lo Studio preliminare effettua la valutazione degli eventuali effetti generati dall'attività attraverso una matrice degli effetti/impatti modulata secondo la scala "effetti" (nessun impatto; impatto poco probabile; impatto probabile; impatto altamente probabile) e secondo la scala "reversibilità" (breve termine; lungo termine; irreversibile).

DATO ATTO che, nella "Relazione generale" allegata al progetto depositato, si afferma che l'intervento viene realizzato in area "idonea FER", ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera *c-ter*) punti 1. e 2., e *c-quater*), del D. Lgs 199/2021 e s.m.i. - risultando l'area di intervento in zona classificata agricola da PRG in parte entro 500 metri da cave e da impianti /stabilimenti (questi ultimi come definiti dall'art. 268 comma 1 lettera *h*) del D. Lgs 152/2006), in assenza di vincoli di cui alla Parte II del D. Lgs 42/2004, nonchè distante oltre 500 m. da questi ultimi e dal vincolo art. 136 del D. Lgs 42/2004.

VERIFICATO che per il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, l'ambito interessato dalla realizzazione dell'impianto è classificato quale "Area agricola di rilevante interesse economico" (art. 24 delle N.T.A.) mentre l'area interessata dall'elettrodotto interrato è parzialmente classificata quale "Area agricola di rilevante interesse economico" e parzialmente quale "Insediamento monofunzionale" (art. 19 delle N.T.A.). Invece, la sottostazione di utenza e il suo elettrodotto di connessione AT ricadono in ambiti classificati quali "Area agricola di rilevante interesse economico" e "Ambito di protezione idrologica" (art. 8 delle N.T.A.).

Schematicamente, si riportano parti delle previsioni dei singoli articoli:

- "**Area agricola di rilevante interesse economico**" (art. 24 comma 7 delle N.T.A.): al fine di assicurare le condizioni per il mantenimento della attività agricola, sono ammesse solo le trasformazioni compatibili con tali attività e dovranno essere promosse le politiche di incentivazione, di ricomposizione fondiaria, di sistemazione del suolo, di potenziamento degli assetti vegetazionali congrui con il sistema ambientale. Sono aree agricole di rilevante valore economico quelle aree in cui la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale. Tali aree, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della L.U.R. n° 18/83, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi: completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore; ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.C.P.
- "**Insediamento monofunzionale**" (art. 19 delle N.T.A.): gli insediamenti monofunzionali sono

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1363 DEL 17-12-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 1188 DEL 17-12-2024

quelli prevalentemente non residenziali con destinazione e tipologia di utilizzazione dello spazio che, per ragioni di funzionalità proprie ed in rapporto al sistema delle relazioni, richiedono una specifica localizzazione. Essi sono informati ai seguenti obiettivi e indirizzi: utilizzare il territorio secondo criteri di adeguatezza, nella quantità strettamente sufficiente alle specifiche esigenze produttive; limitare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo, privilegiando l'utilizzo di superfici impermeabili esistenti; razionalizzazione delle reti infrastrutturali; garantire la compatibilità e il rispetto dei valori del paesaggio e dell'ambiente nello sviluppo degli insediamenti monofunzionali;

- **"Ambito di protezione idrologica"** (art. 8 delle N.T.A.): comprendono i suoli di particolare rilevanza per la tutela delle risorse idriche sotterranee e di superficie, in quanto caratterizzati da elevata permeabilità dei terreni (vulnerabilità intrinseca) e/o da ricchezza di falde idriche (risorsa idrica). Nelle zone di protezione idrogeologica sono, comunque, vietati: gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di rifiuti liquidi e solidi; il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici; la ricerca di acque sotterranee e l'escavazione di pozzi ove non autorizzati; la realizzazione e l'esercizio di discariche; l'interramento, l'interruzione o la deviazione delle vene di afflusso e la modifica dei caratteri ambientali e vegetazionali delle zone interessate da risorgive.

VERIFICATO, altresì, che l'area di intervento non è interessata dalle previsioni della Rete Ecologica Provinciale.

CONSIDERATO che, dalla Tav. 16 "Strutture posa moduli", è possibile desumere che l'altezza minima dei pannelli nella loro posizione più sfavorevole è pari a m. 2,11 permettendo in tal modo sia il transito delle persone che dei mezzi agricoli sotto di loro così da poter effettivamente coltivare il terreno sottostante.

RILEVATO che nello Studio Preliminare vengono individuate le seguenti misure di mitigazione degli impatti sulle componenti floristico-vegetazionali: posa in opera di siepe perimetrale sempreverde; realizzazione di recinzione con franco di circa cm. 20 nella parte inferiore per il passaggio della micro fauna; inserimento di essenze arboree e arbustive eterogenee, tali da non costituire modularità ritmica ripetitiva; viabilità interna in terra battuta o con misto granulare stabilizzato.

DATO ATTO che al paragrafo 6 "Conclusioni" dello Studio Preliminare si afferma quanto segue: *"...valutate le caratteristiche del progetto e del contesto ambientale e territoriale in cui questo si inserisce, si può ragionevolmente concludere che i trascurabili impatti sull'ambiente siano ampiamente compensati dalle positività dell'opera, prime tra cui la riduzione di emissioni di inquinanti in atmosfera e la valorizzazione dell'uso agricolo con la continuità dell'attività agricola."* e poi *"La possibilità progettuale esposta è nata per meglio inserire il progetto nel contesto ambientale e per ridurre il consumo di suolo agricolo. Sono sempre di più diffusi infatti i progetti che puntano a far convivere fotovoltaico e agricoltura, con reciproci vantaggi in termini di produzione energetica, tutela ambientale, conservazione della biodiversità, mantenimento dei suoli. L'idea di base dell'agrivoltaico è far sì che i terreni agricoli possano essere utilizzati per produrre energia elettrica pulita, lasciando spazio alle colture agricole."* ed infine *"...la natura dell'intervento, unitamente alle azioni preventive da attuarsi in sede progettuale, e in quella di esercizio dell'attività, determina una incidenza sul contesto ambientale di lieve o trascurabile entità, che non riveste in alcun modo potenziale carattere di significatività."*

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 40130 del 17/12/2024 nella quale si propone:

"esprimere, relativamente alla realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico in località Selvapiana del Comune di Mosciano Sant'Angelo proposto dalla Ditta Rebee, per le competenze ascritte a questo Ente, parere di NON ASSOGGETTABILITÀ alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ritenendo che la realizzazione dell'intervento

così come proposto dalla Ditta Rebee, pur interessando un vasto ambito agricolo nella pianura del Vomano attualmente interessata da produzione agricola, non vada di fatto a modificare ed impattare significativamente la condizione di suolo agricolo e permeabile oggi esistente. Infatti, la soluzione dell'impianto nella forma "agrivoltaica" consente di far coesistere sia la naturale vocazione del suolo adibito alla coltivazione agricola con la necessità di produrre energia elettrica nella forma ambientalmente meno impattante. In tal modo, l'obiettivo dettato dall'art. 24 comma 7 del vigente P.T.C.P. di "assicurare le condizioni per il mantenimento della attività agricola" per cui sono ammesse solo le trasformazioni compatibili con tali attività, è da ritenersi rispettata proprio per la particolare soluzione adottata secondo cui al di sotto dell'impianto è possibile coltivare il terreno per la produzione agricola. Solo in quanto sussistente tale condizione, è possibile esprimere il parere sia di non assoggettabilità alla procedura di VIA che la conformità alle previsioni insediative del vigente P.T.C.P.

Relativamente alla realizzazione dell'elettrodotto di collegamento alla cabina, si rileva che questo è realizzato prevalentemente lungo percorsi viabili esistenti.

Si raccomanda, comunque:

- il rispetto di tutte le mitigazioni indicate nello Studio Preliminare Ambientale e di tutte le attenzioni in fase di cantiere per evitare gli impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale, ecc.);
- di prevedere, negli spazi verdi, la messa a dimora di siepi, arbusti e alberature di medio ed alto fusto adatte al clima e con idoneo spazio permeabile al piede e ad opportuna distanza tra di loro e dai manufatti;
- per l'illuminazione di predisporre sistemi illuminanti esterni compatibili con le previsioni e prescrizioni di cui alla L.R. 3 marzo 2005, n. 12;
- di adottare, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti per evitare gli impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale, ecc.).

Andrebbe segnalato alla Regione che una larga parte dell'area di intervento ricade entro il raggio di m. 500 da cave e non entro il raggio di m. 500 da zone industriali. Tale situazione fa riferimento all'applicazione dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter del D. Lgs. 199/2021 (richiesta dalla Ditta) che prevede "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere". Tuttavia, questa norma sembrerebbe non essere applicabile a seguito della modifica proprio all'art. 20 disposta dal D.L. 63/2024, successivamente convertito in L. 101/2024, per cui l'installazione degli impianti a fotovoltaici con moduli a terra "nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), ...c) ...c-bis, c-bis1 e c-ter numeri 2) e 3) del comma 8 del presente articolo". Come è possibile notare, tra le aree idonee è stato escluso proprio il numero 1) della lettera c-ter invocata dalla Ditta proponente.

Così come appare non applicabile, parimenti, la lettera c-quater sempre del comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 (utilizzata dalla Ditta per la verifica dell'idoneità dei terreni) in quanto la modifica alla norma di cui al D.L. 63/2024, non prevede la possibilità di utilizzo di tale passaggio normativo.

In tal modo, gran parte dell'impianto fotovoltaico sembrerebbe ricadere in gran parte in aree non idonee alla sua realizzazione."

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1363 DEL 17-12-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 1188 DEL 17-12-2024

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il D. Lgs. 199/2021 come modificato dal D.L. 63/2024, convertito in L. 101/2024;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- la vigente Rete Ecologica Provinciale;

RITENUTO che non necessita il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPIT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lett. E) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del titolare dell'ufficio;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonchè nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 404 del 5/04/2024 e comunicato agli uffici con nota circolare n. prot.0011496 del 08-04-2024;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 40130 del 17/12/2024, parere di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente alla realizzazione ed esercizio di un impianto agrivoltaico in località Selvapiana del Comune di Mosciano Sant'Angelo proposto dalla Ditta Rebee, per le competenze ascritte a questo Ente, ritenendo che la realizzazione dell'intervento così come proposto, pur interessando un vasto ambito agricolo nella pianura del Vomano attualmente interessato da produzione agricola, non vada di fatto a modificare ed impattare significativamente la condizione di suolo agricolo e permeabile oggi esistente. Infatti, la soluzione dell'impianto nella forma "agrivoltaica" consente di far coesistere sia la naturale vocazione del suolo adibito alla coltivazione agricola con la necessità di produrre energia elettrica nella forma ambientalmente meno impattante.

ESPRIMERE, altresì, anche la conformità alle previsioni insediative del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in quanto l'obiettivo dettato dall'art. 24 comma 7 delle sue N.T.A. di "assicurare le condizioni per il mantenimento della attività agricola" per cui sono ammesse solo le trasformazioni compatibili con tali attività, è da ritenersi rispettata proprio per la particolare soluzione adottata secondo cui al di sotto dell'impianto è possibile coltivare il terreno per la produzione agricola. La conformità può essere espressa solo in quanto sussistente tale condizione.

RITENERE conforme anche la realizzazione dell'elettrodotto di collegamento alla cabina, in quanto esso è realizzato prevalentemente lungo percorsi viabili esistenti. Nel caso l'elettrodotto interessi viabilità provinciali, l'atto autorizzativo deve essere richiesto agli uffici provinciali competenti non essendo il presente parere comprensivo anche di tale autorizzazione.

RACCOMANDARE, comunque:

- il rispetto di tutte le mitigazioni indicate nello Studio Preliminare Ambientale e di tutte le attenzioni in fase di cantiere per evitare gli impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale, ecc.);
- di prevedere, negli spazi verdi, la messa a dimora di siepi, arbusti e alberature di medio ed alto fusto adatte al clima e con idoneo spazio permeabile al piede e ad opportuna distanza tra di loro e dai manufatti;
- per l'illuminazione di predisporre sistemi illuminanti esterni compatibili con le previsioni e prescrizioni di cui alla L.R. 3 marzo 2005, n. 12;
- di adottare, in fase di cantiere, tutti gli accorgimenti per evitare gli impatti verso l'ambiente circostante (rumore, polveri, emissioni in generale, ecc.).

SEGNALARE alla Regione Abruzzo che una larga parte dell'area di intervento ricade entro il raggio di m. 500 da cave e non entro il raggio di m. 500 da zone industriali. Tale situazione fa riferimento all'applicazione dell'art. 20 comma 8 lettera c-ter del D. Lgs. 199/2021 (richiesta dalla Ditta) che prevede "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le

PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1363 DEL 17-12-2024

PROPOSTA DI DETERMINA NR. 1188 DEL 17-12-2024

cave e le miniere". Tuttavia, questa norma sembrerebbe non essere applicabile a seguito della modifica proprio all'art. 20 disposta dal D.L. 63/2024, successivamente convertito in L. 101/2024, per la quale l'installazione degli impianti a fotovoltaici con moduli a terra "nelle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), ...c) ...c-bis, c-bis1 e c-ter numeri 2) e 3) del comma 8 del presente articolo". Come è possibile notare, tra le aree idonee è stato escluso proprio il numero 1) della lettera c-ter del comma 8 invocata dalla Ditta proponente.

Così come appare non applicabile, parimenti, la lettera c-quater sempre del comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021 (utilizzata dalla Ditta per la verifica dell'idoneità dei terreni, vedasi Tav. 15 "Aree idonee") in quanto la modifica alla norma di cui al D.L. 63/2024, non prevede la possibilità di utilizzo di tale passaggio normativo.

In tal modo, gran parte dell'impianto fotovoltaico sembrerebbe ricadere in aree non idonee alla sua realizzazione.

DARE ATTO che il presente parere è reso relativamente alla materia ambientale di competenza della Provincia di Teramo, dettata dagli artt. 34 e 35 della L.R. 58/2023, vale a dire per la valutazione degli impatti e degli effetti ambientali generati dallo strumento urbanistico comunale o da sua variante alle previsioni insediative e normative del vigente P.T.C.P. e della Rete Ecologica Provinciale. Vengono, pertanto, fatti salvi altri eventuali pareri, nulla osta, intese, concerti o altri atti di assenso, comunque denominati, espressi da altri Enti.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Settore e del Responsabile Unico del Progetto,

Il Responsabile Unico del Progetto

Giuliano Di Flavio

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs N. 267/2000

Il Dirigente

Adotta la presente determinazione

Il Dirigente

Francesco Ranieri
(firmato digitalmente)